

## **QUESITO N. 1:**

DOMANDA: relativamente al nostro possesso della SOA OG1 CLASSIFICA II siamo a chiedere conferma in merito alla presentazione dell'offerta per i vari lotti, se essa sia subordinata alla classifica OG2 oppure in ogni lotto può essere scorporabile dalla categoria prevalente. Leggendo il disciplinare al punto 6.4 leggo che non è consentito subappalto qualificante, nei dettagli dei vari lotti vedo che la categoria prevalente può sostituire OG2 AI SENSI DELL'ART.12 DM 154/2017. Restiamo in attesa di Vs gentile riscontro in merito

RISPOSTA: Come previsto nel Disciplinare di gara, nota 1 art. 3, "Le (...) definizioni di "prevalente" e "scorporabile" sono meramente indicative dell'importo corrispondente alla soglia massima affidabile: si veda il successivo paragrafo 6.4". Nel paragrafo 6.4 si specifica che "Trattandosi di Accordi quadro, si ricorda che gli importi delle categorie prevalenti e scorporabili indicati in ciascun lotto rappresentano, in realtà, soglie massime. Ogni contratto attuativo, quindi, potrà avere ad oggetto, di volta in volta, una sola delle due categorie (OG1 / OG2) o entrambe, e in tale ultimo caso di volta in volta ciascuna delle due categorie potrà essere la prevalente (e l'altra la scorporabile). Per tale ragione, e tenuto conto che sia OG1 sia OG2 sono categorie di lavori a qualificazione obbligatoria, ai fini della partecipazione alla presente gara non è consentito il subappalto qualificante. " Per la stessa ragione è necessario che ciascun concorrente sia in possesso sia della qualificazione in OG1 che della qualificazione in OG2; laddove l'importo (soglia massima, appunto) dei lavori indicato nel singolo lotto per la categoria "Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela" sia inferiore ad € 150.000, in alternativa alla attestazione di qualificazione SOA, è necessario il possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui all'art. 12 DM 154/2017 (in misura non inferiore all'importo previsto per tali lavorazioni).

## **QUESITO N. 2:**

DOMANDA: Buongiorno, gentilmente si chiede chiarimento sulla forma di partecipazione e su dichiarazione subappalto, precisamente: - FORMA DI PARTECIPAZIONE La nostra impresa ha la certificazione S.O.A. OG1 CLASSIFICA III-BIS, OG2 CLASSIFICA III : possiamo partecipare come impresa singola? (ho visto i documenti di gara, ma vorrei capire se il nostro certificato basta anche per la parte tecnica)

RISPOSTA: per la componente lavori sì, poiché ai sensi dall'art. 6.4. del Disciplinare di gara, per ogni lotto è richiesta "*l'attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, nella categoria OG1, in classifica I<sup>^</sup> (o superiore)*" [...] e "*l'attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, nella categoria OG2, in classifica I<sup>^</sup> (o superiore)*". Si ricorda però che il concorrente (singolo o RTI) deve essere in possesso anche dei requisiti relativi alla componente servizi, indicati all'art. 6.2 del Disciplinare di gara; infatti l'art. 28 del Codice dei contratti pubblici, richiamato dall'art. 6 del Disciplinare, prevede che "*l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto*"

DOMANDA: -DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO La nostra impresa vorrebbe in base al lotto a cui partecipa fare la dichiarazione di subappalto; nel caso del lotto 1 si vorrebbe scrivere questa

dicitura di subappalto: "L' impresa intende subappaltare opere e/o parte di lavorazioni della cat.OG1 oppure OG2 oppure entrambe nei limiti del 50% dell'importo a base di gara così come disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 in base all' oggetto del contratto attuativo; per i SERVIZI intende subappaltare parte di essi nei limiti previsti dal Capitolato e dell' art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 ad imprese in possesso dei requisiti dell' articolo 80 del Codice". Vi chiedo, gentilmente di confermarmi oppure correggere i due quesiti posti in modo da non aver altri dubbi e procedere alla preparazione gara. Ringraziandovi, porgo cordiali saluti

RISPOSTA: Per quanto riguarda la componente lavori, ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare di gara, è vietato il subappalto qualificante, mentre è ammesso il subappalto facoltativo nell'ambito dei contratti attuativi dell'Accordo Quadro nei limiti previsti, ossia *“nei limiti di legge (fino al 50% dell'importo della categoria prevalente o unica e fino al 100% dell'importo della categoria scorporabile), verificando in ordine a ciascun contratto attuativo quale categoria di lavori assume di volta in volta la qualifica di “prevalente” (o unica) o di “scorporabile”* (si veda l'art. 8 del Disciplinare). Per quanto riguarda invece i contratti attuativi di servizi, ai sensi del citato art. 8 del Disciplinare di gara, è ammesso il subappalto dei servizi, purché indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta a condizione che il subappaltatore posseda i requisiti di cui all'articolo 80 del Codice.

### **QUESITO N. 3:**

DOMANDA: Buongiorno, la presente per chiedere conferma se il bollo deve essere pagato 1 per ogni lotto o uno cumulativo per tutti i lotti? Ringrazio e porgo cordiali saluti

RISPOSTA: Si conferma che, trattandosi di domanda unica per la partecipazione ad uno o più lotti, deve essere pagato un solo bollo.